



Italia

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA
CERTIFICAZIONE BRC**

Pag. 1 di 12


RSFG-02

1^a Ediz.

Rev.01

1. SCOPO ED ENTRATA IN VIGORE
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI
3. TERMINI, DEFINIZIONI
4. RESPONSABILITÀ E ORGANIZZAZIONE
5. CONTROLLO DEL REGOLAMENTO GENERALE E DEI REGOLAMENTI PARTICOLARI
6. ITER DI CERTIFICAZIONE
 - 6.1 Generalità
 - 6.2 Modalità di svolgimento degli audit
 - 6.3 Attivazione dell'iter di certificazione
 - 6.4 Audit preliminare
 - 6.5 Audit iniziale di certificazione
 - 6.6 Emissione iniziale della certificazione e successivi rinnovi
 - 6.7 Audit di sorveglianza
 - 6.8 Audit di rinnovo
 - 6.9 Audit non programmati
 - 6.10 Gestione dei risultati di audit
7. REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE
8. MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE - USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO
 - 8.1 BRC Global Standard Directory
9. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
10. RITIRO/ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
11. GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CLIENTI
12. CONTROLLO DEI RAPPORTI DI AUDIT TÜV ITALIA
13. MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE
14. MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
15. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ORGANIZZAZIONI GIÀ CERTIFICATE DA ALTRO ORGANISMO
16. RISERVATEZZA
17. RICORSI (O APPELLI)
18. RECLAMI NEI CONFRONTI DI TÜV ITALIA
19. CONTENZIONI
20. SCADENZE (MESE DI AGOSTO)
21. TARIFFARIO BRC
22. FATTURAZIONE

01	01/07/08	Modifiche per BRC FOOD v5 e BRC packaging v3			
00	10/04/07	Prima edizione			
N°DI REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDAZIONE FIRMA DI CTSF	VERIFICA FIRMA DI RT	APPROVAZIONE FIRMA DI DCMS

	REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 2 di 12	RSFG-02	1^a Ediz.	Rev.01
---	--	----------------	----------------------------	---------------

1. SCOPO ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento definisce condizioni e procedure supplementari particolari per la certificazione a fronte dei BRC Global Standards:

- BRC Global Standard – Food
- BRC Packaging Global Standard – Food Packaging and Other Packaging Materials
- BRC Global Standard – Consumer Products
- BRC Global Standard – Storage and Distribution

Il presente documento ha lo scopo di definire e coordinare le attività di certificazione degli schemi BRC così come l'interazione tra TÜV Italia S.r.l. (nel seguito denominata TÜV Italia) e l'Organizzazione .

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è applicato in maniera uniforme e imparziale per tutte le Organizzazioni che utilizzino i servizi di certificazione erogati da TÜV Italia. In particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o condizioni indebite di altra natura e l'accesso alla certificazione non è condizionato dalle dimensioni dell'Organizzazione richiedente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di Organizzazioni già certificate.

Esso non pregiudica l'applicabilità di altri regolamenti inerenti ad ulteriori schemi certificativi per cui l'organizzazione risulti certificata da TÜV Italia e/o da altri Organismi di Certificazione.

Le normative (o documenti assimilabili) applicabili come riferimento per le certificazioni BRC sono:

- 1) *Requirements for Certification Bodies Offering Certification Against The Criteria of BRC Global Standards, (rev.applicabile)*
- 2) *“BRC Global Standard – Food” Issue 5 July 2008*
- 3) *“BRC Packaging Global Standard – Food Packaging and Other Packaging Materials” Issue 3 July 2008”*
- 4) *“BRC Global Standard – Consumer Products” Issue 2 October 2006*
- 5) *“BRC Global Standard – Storage & Distribution” Issue 1 August 2006*

Si fa riferimento inoltre ai seguenti documenti emessi da SINCERT e reperibili nel sito www.sincert.it:

RG-01: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione

I testi di riferimento ufficiale sono quelli della versione inglese.

In particolare nei documenti di cui al punto 2), 3), 4) e 5) ai relativi paragrafi “Evaluation Protocol” vengono specificati i requisiti per la gestione delle attività di valutazione con riferimento alla conduzione delle verifiche ispettive, dei risultati della valutazione e della gestione delle non conformità e delle sorveglianze.

Requisiti aggiuntivi per l'Organismo di Certificazione sono definiti all'interno del documento 1).

2.1 BRC Global Standard – Food


Lo schema di certificazione BRC Food si applica alla produzione di alimenti trasformati e alla preparazione di prodotti primari forniti come prodotti alimentari a marchio privato e di prodotti alimentari o ingredienti utilizzati da aziende di ristorazione collettiva, catering e di trasformazione alimentare.

La certificazione si applica per le produzioni alimentari nel sito oggetto di verifica e include eventuali magazzini che sono sotto il diretto controllo del sito verificato.

Lo standard non si applica alla vendita all'ingrosso, all'importazione e alla distribuzione e immagazzinamento (al di fuori del diretto controllo dell'Organizzazione in certificazione).

*Le aziende la cui primaria operazione è la trasformazione di prodotti o la preparazione di prodotti primari possono avere **prodotti commercializzati** inclusi nello scopo di certificazione ove dimostrino la presenza di adeguati controlli e lo scopo esclude specificatamente la trasformazione o la preparazione di tali prodotti. I certificati devono chiaramente indicare che questi prodotti commercializzati sono inclusi.*

2.2 BRC Packaging Global Standard – Food Packaging and Other Packaging Materials

 Italia	REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 3 di 12	RSFG-02	1^a Ediz.	Rev.01
---	--	----------------	----------------------------	---------------

Lo schema di certificazione *BRC Packaging* si applica:

- alla produzione di imballaggi per l'industria alimentare, sia prima della sua trasformazione che in successive operazioni di "converting" al fine di render il prodotto utilizzabile per il confezionamento da parte dell'industria alimentare;
- a prodotti monouso che vengono a contatto con alimenti che sono costituiti da materiale da imballaggio (ad esempio piatti di carta, bicchieri in plastica monouso, carte per alimenti, fogli in alluminio e film plastici per la conservazione di alimenti, posateria monouso, ...)
- alla produzione di materiali per il confezionamento di cosmetici, articoli da toeletta e altri prodotti e materiali non alimentari
- alla produzione di materiali che non sono trasformabili o sono semi-trasformabili e utilizzati o incorporati, ad es. inchiostri, rivestimenti e adesivi

La certificazione si applica per le produzioni eseguite nel sito oggetto di verifica e include eventuali magazzini che sono sotto il diretto controllo del sito verificato.

2.3 BRC Global Standard – Consumer Products

Lo schema di certificazione BRC Consumer Product si applica a prodotti venduti al consumatore che ricadono sotto il campo di applicazione della "General Product Safety Regulations (GPS) 2005" entrata in vigore nel Regno Unito in data 01/10/2005 come recepimento della Direttiva Europea 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

. Come specificato dallo standard stesso, sono esclusi: auto- e motoveicoli, carburanti, servizi (assicurazioni, banche, ...), farmaci da prescrizione medica, vitamine, minerali e integratori erboristici, piante e fiori ornamentali, animali vivi da compagnia, materiali da imballaggio per alimenti (v. campo di applicazione di *BRC Packaging*).

Lo standard si applica al punto di produzione/fabbricazione e alle successive fasi di immagazzinamento e distribuzione quando ricadano sotto la responsabilità dell'azienda di produzione. Lo standard non si applica alla vendita all'ingrosso e all'importazione.

2.4 BRC Global Standard – Storage and Distribution

Lo schema di certificazione BRC Storage & Distribution si applica alle attività di stoccaggio, distribuzione e commercializzazione all'ingrosso e analoghi servizi appaltati a terzi per prodotti alimentari pre-confezionati e sfusi, materiali da imballaggio e prodotti di consumo.

Esistono moduli per ogni attività e lo Standard specifica i requisiti per:

- stoccaggio
- distribuzione
- commercializzazione all'ingrosso
- servizi appaltati a terzi (solo per prodotti pre-confezionati).

Lo scopo di certificazione può essere il risultato della somma di più moduli (es. stoccaggio e distribuzione, stoccaggio, stoccaggio e commercializzazione all'ingrosso).

La certificazione si applica per le produzioni eseguite nel sito oggetto di verifica e include eventuali magazzini che sono sotto il diretto controllo del sito verificato.


Si sottolinea, però, che i moduli commercializzazione all'ingrosso e di servizi appaltati a terzi non possono essere certificati se non in aggiunta ai moduli stoccaggio e/o distribuzione.

L'applicazione dello Standard copre il prodotto dall'ingresso nel sito di stoccaggio, nel mezzo adibito al trasporto/distribuzione o in un sito di proprietà del produttore che non è coperto dall'applicazione degli Standard BRC Food, *BRC Packaging* o BRC Consumer Products.

Lo Standard non si applica a:

- siti di stoccaggio che siano sotto il controllo diretto del sito di produzione coperto da certificazione BRC Food, *BRC Packaging* e/o BRC Consumer Products;
- siti nei quali avvengano operazioni di lavorazione/manipolazione/confezionamento/ri-confezionamento di prodotto alimentare.

Le Organizzazioni che offrono servizi di refrigerazione/scongelo su prodotti alimentari sfusi non sono coperte dal campo di applicazione dello standard BRC Storage & Distribution e devono fare riferimento allo Standard BRC Food.

 Italia	<p align="center">REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC</p> <p align="center">Pag. 4 di 12</p>	RSFG-02	1^a Ediz.	Rev.01
---	---	----------------	----------------------------	---------------

3. TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata nel presente regolamento è in accordo alle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9000 (dicembre 2005): "Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia";
- UNI CEI EN 45020 (febbraio 2006): "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale".

Valgono inoltre le seguenti definizioni aggiuntive:

Non conformità (da EA 6/01 Guidelines to the application of EN45011):

Si ha una non conformità quando si verificano anche una sola delle seguenti situazioni:

- deviazione del prodotto dai requisiti specificati

Se il sistema di certificazione di prodotto include la valutazione del sistema di gestione dell'Organizzazione, si verifica una NCC anche nei seguenti casi:

- assenza di implementazione di uno o più elementi del sistema di gestione;
- carenza sostanziale nell'implementazione di uno o più elementi del sistema di gestione che, sulla base di evidenze oggettive, ingeneri dubbi significativi sulla conformità del prodotto rispetto ai requisiti definiti nel documento di riferimento e nel regolamento RGFG (ivi inclusi quelli cogenti per legge).

Non conformità critica (Critical non conformity):

Si verifica una non conformità critica quando non è soddisfatto un requisito legato ad obblighi legislativi o alla sicurezza del prodotto alimentare.

Non conformità maggiore (Major non conformity):

Si verifica una non conformità maggiore quando non sono soddisfatte le prescrizioni dello "Statement of Intent" oppure esiste una carenza sostanziale nei confronti di un requisito dello standard oppure viene evidenziata una situazione che, sulla base delle evidenze oggettive disponibili, può sollevare dubbi significativi sulla conformità del prodotto fornito.

Non conformità minore (Minor non conformity):

Si verifica una non conformità minore quando si possa accertare una conformità generale alle prescrizioni dello "Statement of Intent", con presenza di una carenza nei confronti di un singolo requisito della sezione che, attraverso la conferma di evidenze oggettive, non ha conseguenze sulla conformità del prodotto.

4. RESPONSABILITÀ

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l'Organizzazione e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione.

Si segnala che le organizzazioni clienti di TÜV Italia sono autorizzate a creare un link sulla home page del sito di TÜV Italia, il cui indirizzo è www.tuv.it.

5. CONTROLLO DEL REGOLAMENTO


Il presente Regolamento e il correlato Regolamento Generale sono a disposizione degli interessati sul sito internet www.tuv.it.

In ogni caso le Organizzazioni possono richiederne copia cartacea.

TÜV Italia, in caso di revisione del Regolamento, informerà opportunamente tutte le Organizzazioni che hanno in essere un contratto di certificazione. Ogni modifica sarà evidenziata con le seguenti modalità:

- il testo revisionato e/o aggiuntivo viene scritto in carattere italico
- il testo annullato e non sostituito è segnalato con {testo annullato}

Nel caso di nuove edizioni, invece, poiché i cambiamenti risultano significativi non viene evidenziata la singola modifica, ma fa testo l'intero contenuto del documento.

 Italia	REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 5 di 12	RSFG-02	1^a Ediz.	Rev.01
---	--	----------------	----------------------------	---------------

6. ITER DI CERTIFICAZIONE

6.1 Generalità

Valgono le generalità espresse nel Regolamento Generale RGFG.

Tutte le certificazioni BRC sono specifiche per prodotto e per sito.

Ciò significa che non possono essere inclusi nello stesso certificato diversi siti impegnati nella produzione dello stesso prodotto, anche se appartenenti alla stessa Organizzazione.

Il campo di applicazione di ogni audit viene definito tra l'Organizzazione e TÜV Italia ed evidenziato nel rapporto di audit e nel certificato.

In particolare, per la certificazione di prodotto agro-alimentare di pertinenza del presente Regolamento, il sistema utilizzato da TÜV Italia, tra quelli previsti dal documento di riferimento ISO/IEC Guide 67:2004 "Conformity assessment – Fundamentals of product certification", prevede gli elementi riportati nella tabella 1, conformemente al sistema di certificazione di prodotto di Tipo 6:

Tabella 1 (Par. 6.0)

Elemento del sistema di certificazione di prodotto (Rif. ISO/IEC Guide 67:2004 Table 1)	Paragrafo del Regolamento RSFG02
Determinazione delle caratteristiche mediante ispezione e valutazione del processo di produzione	6.5 Audit iniziale di certificazione
Valutazione dei rapporti di verifica ispettiva	6.6 Emissione iniziale della certificazione
Decisione per la certificazione	6.6 Emissione iniziale della certificazione
Licenza d'uso del marchio	8. Modalità di riferimento alla certificazione - Uso del certificato e del marchio TÜV Italia
Sorveglianza del processo di produzione e/o degli elementi del sistema qualità applicabili connessi con i prodotti in certificazione	6.7 Audit di sorveglianza

6.2 Modalità di svolgimento degli audit

Le modalità di svolgimento dell'audit sono descritte nel paragrafo 6.2 del Regolamento generale RGFG.

6.3 Avvio dell'iter di certificazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.3 del Regolamento Generale RGFG.


L'iter di certificazione viene avviato con l'emissione della conferma d'ordine da parte TÜV Italia.

6.4 Visita preliminare (preaudit)

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.4 del Regolamento Generale RGFG.

6.5 Audit iniziale di certificazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.5 del Regolamento Generale RGSG. Le verifiche devono essere eseguite durante la produzione. L'Organizzazione deve assicurare che il programma di produzione nei giorni della verifica sia quanto più possibile rappresentativa dei prodotti inclusi nello scopo di certificazione. Nel caso di diversi siti appartenenti alla stessa Organizzazione in cui sono eseguiti gli stessi processi per gli stessi prodotti devono essere eseguite verifiche specifiche per ciascun sito, ciascuno dei quali otterrà un certificato con validità dipendente dall'esito della specifica verifica. Nel caso in cui l'Organizzazione abbia strutture produttive decentrate e l'audit di un solo sito produttivo non sia sufficiente a dare una visione completa delle caratteristiche qualitative dell'Organizzazione, tutte le altre strutture produttive interessate devono essere considerate. Tutti i punti rilevanti degli standard BRC sono da considerarsi applicabili dall'Organizzazione; la eventuale non applicabilità di alcuni requisiti deve essere giustificata dall'Organizzazione in sede di analisi dei rischi e viene valutata da TÜV Italia in sede di verifica.

	REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 6 di 12	RSFG-02	1^a Ediz.	Rev.01
---	--	----------------	----------------------------	---------------

Al termine della verifica ispettiva viene rilasciato all'Organizzazione un rapporto di valutazione dettagliato, in lingua inglese almeno nella descrizione delle non conformità rilevate. Il rapporto, su formato concordato da BRC, contiene informazioni concise ma complete sulle prestazioni dell'Organizzazione in ogni area dello standard e fornisce gli elementi necessari a valutare il miglioramento nel tempo (attraverso i successivi rapporti di sorveglianza).

Nel caso non sia possibile rilasciare all'azienda rapporto di verifica completo in sede di riunione di chiusura, entro 24 ore dalla conclusione della verifica viene inviato all'Organizzazione da leadauditor un "non-conformity sheet", ovvero un elenco descrittivo delle eventuali non conformità rilevate. Il rapporto completo viene successivamente rilasciato insieme al certificato.

6.6 Emissione iniziale della certificazione e successivi rinnovi

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.6 del Regolamento Generale RGFG.

A seguito di parere favorevole da parte del Comitato di Approvazione, TÜV Italia emette il certificato di conformità secondo il campo d'applicazione descritto con validità 12 mesi e lo invia all'Organizzazione entro 42 giorni dalla verifica iniziale.

Il rilascio del certificato è subordinato all'adempimento da parte dell'Organizzazione di tutti i requisiti applicabili.

L'esito favorevole del Comitato di Approvazione per il rilascio del certificato viene comunicato da TÜV Italia all'Organizzazione entro i 14 giorni solari dopo la positiva valutazione dell'eliminazione di tutte le non conformità sospese.

La data di valutazione specificata nel certificato iniziale è quella della verifica ispettiva principale (non quella di eventuale verifica aggiuntiva per la chiusura di non-conformità). Ogni data successiva è calcolata a partire dalla data della verifica iniziale (+ 6,12 mesi) e NON dalla data di emissione del certificato. Per assicurare la continuità del certificato le verifiche periodiche successive devono essere eseguite entro i 28 giorni precedenti la data della successiva valutazione.

L'emissione della certificazione comporta automaticamente il permesso per l'organizzazione di utilizzare il certificato stesso ed il marchio rilasciato da TÜV Italia, in accordo con le modalità descritte al par. 8 del presente regolamento, unitamente a quanto indicato al par. 8 del Regolamento Generale RGFG.

6.7 Audit di sorveglianza

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.7 del Regolamento Generale RGFG. Inoltre si precisa quanto segue.

Le verifiche ispettive iniziali per la certificazione e le verifiche annuali di sorveglianza vengono svolte con le stesse modalità. In occasione di ogni visita l'auditor valuta in modo completo tutti i requisiti dello standard.

Per la pianificazione delle visite di sorveglianza vale la regola generale di tolleranza di -8 settimane tenendo sempre come riferimento la data di ri-valutazione riportata sul certificato. Non sono ammesse pianificazioni che vadano oltre tale data.


6.7.1 Frequenza delle sorveglianze per BRC Food

Gli audit di sorveglianza per lo standard BRC Food sono effettuati con una frequenza che dipende dal livello ottenuto nell'audit precedente (vedi Tabella 2 alla pagina successiva). La data prevista per la sorveglianza è indicata sul certificato e sul rapporto di audit è indicata la frequenza.

Nel caso di prodotti stagionali (lavorazioni attive per meno di 6 mesi all'anno) le verifiche periodiche vengono svolte con frequenza annuale a prescindere dal grado di certificazione raggiunto.

6.7.1.1 Audit di sorveglianza non annunciati

Per dimostrare l'affidabilità dei loro sistemi di qualità e sicurezza le aziende possono decidere di sottoporsi ad audit non annunciati. Questa pratica offre ai clienti un ulteriore strumento di valutazione dei fornitori. Possono sottoporsi a questo schema le aziende che hanno ottenuto gradi A e B di certificazione nel loro normale audit annuale. L'audit non annunciato potrà avere luogo in qualsiasi momento nell'arco della durata del certificato in corso, ma sarà più probabile nel periodo tra i sei e i dodici mesi. L'audit non annunciato sarà strutturato come i normali audit annuali, cioè saranno valutati tutti gli aspetti del sistema dell'azienda a fronte dei requisiti del Global Standard per la sicurezza alimentare. I criteri di valutazione saranno gli stessi di un audit programmato. Il completamento favorevole dell'audit porterà all'assegnazione del grado A, B* o C*, dove l'asterisco (*) indica un audit senza preavviso. Questo grado apparirà sul certificato che sostituirà il certificato in corso. Il certificato in corso sarà revocato. Se l'azienda*

 Italia	REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 7 di 12	RSFG-02	1^a Ediz.	Rev.01
---	--	----------------	----------------------------	---------------

desidera continuare a essere sottoposta ad audit non programmati, la successiva visita ispettiva avrà luogo in un qualsiasi momento all'interno del periodo di validità del certificato. Al contrario, se l'azienda decide di ritirarsi dallo schema facoltativo di audit senza preavviso, l'audit successivo sarà annunciato e avverrà alla fine del periodo di validità del certificato assegnato con l'audit senza preavviso

Tabella 2 (Par.6.7.1)

GRADO	NC Critiche o Maggiori verso lo Statement of Intent di un requisito fondamentale	Critiche	Maggiori	Minori	Azioni correttive	Frequenza di audit
A			0	≤ 10	Evidenze oggettive in 28 gg di calendario	12 mesi
B			1	≤ 10	Evidenze oggettive in 28 gg di calendario	12 mesi
B			0	Da 11 a 20	Evidenze oggettive in 28 gg di calendario	12 mesi
C			2	≤ 20	Richiesta re-visita entro 28 gg di calendario	6 mesi
C			≤ 2	≤ 30	Richiesta re-visita entro 28 gg di calendario	6 mesi
D	≥ 1				Certificazione non concessa. Re-audit	
D		≥ 1			Certificazione non concessa. Re-audit	
D			≥ 3		Certificazione non concessa. Re-audit	
D			2	≥ 21	Certificazione non concessa. Re-audit	
D			≥ 2	≥ 31	Certificazione non concessa. Re-audit	

6.7.2 Frequenza delle sorveglianze per BRC Packaging


Gli audit di sorveglianza per lo standard BRC Packaging sono effettuati con una frequenza che dipende dal numero e dal tipo di non conformità ottenute nell'audit. La data prevista per la sorveglianza è indicata sul certificato e sul rapporto di audit è indicata la frequenza.

L'audit successivo dovrà essere svolto dopo dodici mesi, tuttavia, se sono riscontrate tre o più non conformità maggiori, l'audit successivo dovrà essere svolto dopo sei mesi.

6.7.3 Frequenza delle sorveglianze per BRC Consumer Products

Gli audit di sorveglianza per lo standard BRC Consumer Products sono effettuati con la frequenza di seguito indicata che dipende dal "Product Group" nel quale l'Organizzazione viene valutata, secondo la seguente tabella:

LIVELLO DI VALUTAZIONE (Product Group)	FREQUENZA DELLE VISITE PERIODICHE
1	12 mesi
2	12 mesi
3	24 mesi
4	36 mesi

 Italia	REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 8 di 12	RSFG-02	1 ^a Ediz.	Rev.01
---	--	---------	----------------------	--------

6.7.4 Frequenza delle sorveglianze per BRC Storage and Distribution

Gli audit di sorveglianza per lo standard BRC Storage & Distribution dipendono dal "Rating" delle dei diversi siti coinvolti nella certificazione.

In particolare, per le Organizzazioni aventi struttura multi-sito la sede centrale (Head Office) verrà verificata con una frequenza annuale e le sedi delocalizzate secondo le modalità seguenti:

RATING 1:

- siti con prodotti alimentari refrigerati e/o surgelati
- siti che forniscono servizi a contratto

RATING 2:

- siti con prodotti alimentari a temperatura ambiente
- siti con beni di consumo
- siti con prodotti destinati all'imballaggio

La seguente tabella definisce la frequenza di valutazione in accordo a "Rating" e tipologia e numero di non-conformità rilevate in sede di audit iniziale:

RATING	NUMERO E TIPO DI NON CONFORMITA'	FREQUENZA DELLE VISITE PERIODICHE
1	≤ 15 NC MINORI	18 mesi
1	≥ 1 NC MAGGIORI oppure ≥ 16 NC MINORI	12 mesi
1	≥ 1 NC CRITICA	6 mesi
2	≤ 15 NC MINORI	24 mesi
2	1 NC MAGGIORE oppure ≥ 16 NC MINORI	18 mesi
2	≥ 2 NC MAGGIORI	12 mesi
2	≥ 1 NC CRITICA	6 mesi

6.8 Audit di rinnovo

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.8 del Regolamento Generale RGFG.

6.9 Audit non programmati

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.9 del Regolamento generale RGFG.

Gli standard BRC prevedono la possibilità, quando ritenuto necessario da TÜV Italia (ad esempi a seguito di reclami motivati o di notifiche di richiamo di prodotto o di azioni legali circa la sicurezza del prodotto), di eseguire ulteriori verifiche parziali o totali, in forma di visite annunciate o non annunciate.

Richieste di visite addizionali possono pervenire, inoltre, dai Clienti o dagli altri destinatari del rapporto di valutazione.

I costi di tali attività aggiuntive sono a carico dell'Organizzazione.

6.10 Gestione dei risultati di audit

Si riassumono di seguito le modalità di gestione dei risultati di audit.


6.10.1 Non conformità critiche e/o maggiori a fronte di un requisito fondamentale ("Fundamentals"):

Tale evenienza si verifica soltanto per lo standard BRC Food.

In presenza di non conformità critiche o maggiori a fronte di requisiti fondamentali, l'Organizzazione non raggiunge la certificazione perché il certificato non può essere rilasciato. Deve essere eseguita una visita aggiuntiva **completa** in data da concordare con l'Organizzazione al fine di dimostrare piena conformità allo standard.

6.10.2 Altre non conformità critiche:

In presenza di non conformità critiche per requisiti non fondamentali ("Fundamentals"), l'Organizzazione non raggiunge la certificazione finché la non conformità non sia stata corretta. Il certificato può essere rilasciato solo dopo che TÜV Italia ha verificato

	REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 9 di 12	RSFG-02	1^a Ediz.	Rev.01
---	--	----------------	----------------------------	---------------

le azioni correttive intraprese attraverso una visita aggiuntiva presso l'Organizzazione.

In tutti i casi in cui il Gruppo di Valutazione rilevi non-conformità critiche, l'Organizzazione deve informare immediatamente i propri Clienti in merito alla situazione riscontrata e fornire informazioni sulle azioni correttive che intende intraprendere per raggiungere la piena conformità.

I tempi entro i quali deve essere svolta la verifica aggiuntiva da parte di TÜV Italia, per la verifica della completezza e dell'efficacia delle azioni intraprese sono i seguenti:

- massimo entro 28 giorni per lo standard BRCFood, *BRC Packaging* e BRC Storage & Distribution
- massimo entro 90 giorni per lo standard BRC Consumer Products (per audit di certificazione)
- massimo entro 28 giorni per lo standard BRC Consumer Products (per audit di sorveglianza)

6.10.3 Non conformità maggiori:

In presenza di NC maggiori l'Organizzazione non raggiunge la certificazione perché il certificato non può essere rilasciato.

L'Organizzazione deve comunicare quali azioni correttive intende intraprendere (inclusi interventi temporanei per il controllo della situazione in attesa di una soluzione definitiva, se accettabile da TÜV Italia).

Entro il limite temporale definito a partire dalla data della verifica in cui le non conformità maggiori sono state rilevate, l'Organizzazione deve dimostrare di avere implementato le opportune azioni correttive comunicate. TÜV Italia deve verificare la realizzazione delle azioni correttive, attraverso la valutazione della documentazione fornita dall'Organizzazione a prova del completamento oppure, se le condizioni lo richiedono, attraverso una visita aggiuntiva presso il sito.

Tale limite temporale è definito come segue:

- massimo entro 28 giorni per lo standard BRCFood, *BRC Packaging* e BRC Storage & Distribution
- massimo entro 90 giorni per lo standard BRC Consumer Products (per audit di certificazione)
- massimo entro 28 giorni per lo standard BRC Consumer Products (per audit di sorveglianza)

Nel caso non sia possibile un intervento temporaneo ed esistano giustificati motivi per non rispettare il termine temporale stabilito, e se l'Organizzazione fornisce una spiegazione scritta e accettabile a TÜV Italia entro il suddetto termine, l'Organizzazione può rimanere nel programma di certificazione *per ulteriori 90 giorni di calendario*. Il certificato verrà rilasciato **solo a seguito della verifica** della corretta chiusura dell'azione correttiva. Se l'azione correttiva non può essere chiusa entro *il periodo di 90 giorni*, l'iter di certificazione dovrà essere ripercorso dall'inizio.

Nel caso TÜV Italia non riceva un impegno formale a realizzare le azioni correttive entro il termine temporale stabilito, oppure se il termine stabilito per l'implementazione delle azioni correttive non è rispettato, l'Organizzazione è esclusa dal programma di certificazione e dovrà sottoporsi a una nuova verifica ispettiva iniziale completa.


6.10.4 Non conformità minori:

In presenza di non conformità minori non può essere emesso il certificato. Per ciascuna non conformità minore, l'Organizzazione deve comunicare quali azioni correttive intende intraprendere (inclusi interventi temporanei per il controllo della situazione in attesa di una soluzione definitiva, se accettabile da TÜV Italia).

Entro il limite temporale definito a partire dalla data della verifica in cui le non conformità minori sono state rilevate, l'Organizzazione deve intraprendere opportune azioni correttive e presentare a TÜV Italia evidenze e documenti (per esempio fotografie, fatture). TÜV Italia si riserva la possibilità di effettuare una visita aggiuntiva per verificare l'effettiva attuazione dell'azione correttiva oppure di verificare tale attuazione nella successiva verifica periodica.

Tale limite temporale è definito come segue:

- massimo entro 28 giorni per lo standard BRCFood, *BRC Packaging* e BRC Storage & Distribution
- massimo entro 90 giorni per lo standard BRC Consumer Products (per audit di certificazione)
- massimo entro 28 giorni per lo standard BRC Consumer Products (per audit di sorveglianza)

 Italia	REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 10 di 12	RSFG-02	1^a Ediz.	Rev.01
---	---	----------------	----------------------------	---------------

Le azioni conseguenti la rilevazione di non conformità in sede di verifica ispettiva sono riassunte nella tabella seguente:

Tipo di NC	Azione dell'Organizzazione	Azioni di TÜV Italia
Critica o maggiore per requisiti fondamentali <u>EVENIENZA POSSIBILE</u> <u>SOLO PER BRC FOOD</u>	1) informa immediatamente il cliente 2) intraprende opportuna azione correttiva entro 28 gg	1) sospende la certificazione, ma continua la valutazione 2) esegue una nuova verifica, concordata con l'Organizzazione, per la valutazione completa di tutti i requisiti
Critica (per altri requisiti)	1) informa immediatamente il cliente 2) intraprende opportuna azione correttiva entro il termine temporale stabilito. * 28 gg per BRC Food, <i>BRC Packaging</i> e BRC S&D * 90 gg per BRC Consumer (se audit di certificazione) * 28 gg per BRC Consumer (se audit di sorveglianza)	1) sospende la certificazione, ma continua la valutazione 2) esegue una verifica presso il sito per accertare la chiusura delle azioni correttive per le non conformità critiche 3) concede o meno il certificato entro 14 giorni successivi al termine temporale di 28 o 90 giorni.
Maggiore (per altri requisiti)	1) intraprende e conferma a TÜV Italia le azioni correttive entro il termine temporale stabilito. * 28 gg per BRC Food, <i>BRC Packaging</i> e BRC S&D * 90 gg per BRC Consumer (se audit di certificazione) * 28 gg per BRC Consumer (se audit di sorveglianza)	1) verifica le evidenze fornite per le azioni correttive dichiarate (mediante verifica documentale o in campo). 2) concede o meno il certificato entro 14 giorni successivi al termine temporale di 28 o 90 giorni.
Minore	1) intraprende e conferma a TÜV Italia le azioni correttive entro il termine temporale stabilito. * 28 gg per BRC Food, <i>BRC Packaging</i> e BRC S&D * 90 gg per BRC Consumer (se audit di certificazione) * 28 gg per BRC Consumer (se audit di sorveglianza)	1) verifica le evidenze fornite per le azioni correttive dichiarate (mediante verifica documentale o in campo). 2) concede o meno il certificato entro 14 giorni successivi al termine temporale di 28 o 90 giorni.

7. REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE

Vale quanto descritto nel paragrafo 7 del Regolamento Generale RGFG.

8. MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE - USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO

Per le regole generali, vale quanto descritto nel paragrafo 8 del Regolamento Generale RGFG.

Si precisa, inoltre, che il logo BRC è coperto da copyright ed è un marchio registrato, di proprietà del British Retail Consortium.


L'uso del logo BRC è regolato e gestito dal British Retail Consortium e l'uso dello stesso è possibile solo su autorizzazione formale e secondo le regole stabilite da British Retail Consortium.

Si precisa che l'utilizzo del logo BRC e riferimenti alla certificazione BRC e sono vietati sulle confezioni di prodotto finito destinato al consumatore finale.

8.1 BRC Global Standard Directory

TÜV Italia informa l'Organizzazione che i dati relativi alla certificazione sono comunicati a BRC come definito dalla sezione IV del Global Standard.

La Global Standard Directory è un elenco consultabile online dalle aziende certificate nell'alimentare, negli imballaggi, nei beni di consumo e nelle attività di stoccaggio e distribuzione. Ciascuna voce include i dettagli di rilievo delle aziende, i contatti e le informazioni relative alle certificazioni. I dati sono gestiti centralmente da BRC e controllati per mantenerne l'accuratezza e l'integrità.

 <p>Italia</p>	<p align="center">REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC</p> <p align="center">Pag. 11 di 12</p>	<p align="center">RSFG-02</p>	<p align="center">1^a Ediz.</p>	<p align="center">Rev.01</p>
---	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

9. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Vale quanto descritto nel paragrafo 9 del Regolamento Generale RGFG.

Inoltre, secondo quanto stabilito da BRC, motivazioni per la sospensione della certificazione possono insorgere in sede di verifica ispettiva successive alla visita iniziale. In particolare il certificato può essere sospeso o ritirato a seguito di:

- rilevazioni di non conformità critiche e/ maggiori a fronte di requisiti fondamentali ("Fundamentals") per BRC Food;
- rilevazione di non conformità critiche a fronte di altri requisiti;
- rilevazione di non conformità maggiori.
- mancata implementazione entro i limiti temporali prestabiliti (v.Par. 6.10) delle azioni correttive proposte per la risoluzione di non conformità.

In caso di sospensione o ritiro del certificato, l'Organizzazione deve immediatamente informare i propri Clienti in merito alle circostanze che hanno causato la sospensione o il ritiro definendo, inoltre, le opportune azioni correttive che intende intraprendere al fine di ripristinare lo stato di certificazione.

10. RITIRO / ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Vale quanto descritto nel paragrafo 10 del Regolamento Generale RGFG.

Inoltre, secondo quanto stabilito da BRC, nel caso in cui, a seguito di sospensione del certificato in visita di sorveglianza, l'Organizzazione non dimostri di mettere in atto azioni correttive appropriate (v.Par. 6.10), la certificazione deve essere ritirata.

11. GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CLIENTI E DALLE PARTI INTERESSATE

Vale quanto descritto nel paragrafo 11 del Regolamento Generale RGFG.

12. CONTROLLO DEI RAPPORTI DI VERIFICA DEL TÜV ITALIA SRL

Vale quanto descritto nel paragrafo 12 del Regolamento Generale RGFG.

Inoltre, secondo quanto stabilito da BRC, i rapporti di audit rimangono di proprietà dell'Organizzazione auditata e non possono essere consegnati a una parte terza in forma parziale senza la previa approvazione di TÜV Italia.

Con l'accettazione del presente Regolamento l'Organizzazione autorizza TÜV Italia a trasferire il certificato di conformità a BRC per l'inserimento dei dati dell'Organizzazione all'interno della BRC Global Directory sul sito www.brc.org.uk.

Il rapporto di valutazione e la documentazione correlata viene conservata per un periodo di cinque anni presso TÜV Italia.

E' fatto obbligo anche all'Organizzazione di conservare i rapporti di verifica ispettiva per cinque anni.

13. MODIFICHE AL SISTEMA DI GESTIONE

Vale quanto descritto nel paragrafo 13 del Regolamento Generale RGFG.

14. MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

TÜV Italia ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente regolamento e/o del Regolamento Generale RFSG (si veda RGFG, punto 14). In tal caso, però, TÜV Italia consente alle Organizzazioni già certificate di presentare osservazioni alle modifiche proposte.


TÜV Italia, una volta decise le modifiche da apportare, specifica la data di entrata in vigore delle modifiche stesse e le conseguenti azioni correttive richieste alle organizzazioni, accordando loro un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi.

Qualora un'organizzazione non possa o non voglia adeguarsi a tali nuove regole, TÜV Italia procede al ritiro / annullamento della certificazione (vedere par. 10).

15. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ORGANIZZAZIONI GIÀ CERTIFICATE DA ALTRO ORGANISMO

Non si applica quanto descritto nel paragrafo 15 del Regolamento Generale RGSG.

Un'Organizzazione già certificata da altro Organismo per uno standard BRC, può richiedere la certificazione BRC da parte di TÜV

 <p>Italia</p>	<p align="center">REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE BRC</p> <p align="center">Pag. 12 di 12</p>	<p align="center">RSFG-02</p>	<p align="center">1^a Ediz.</p>	<p align="center">Rev.01</p>
---	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

Italia, a patto che decada la certificazione con il precedente Organismo.

Non sono applicate condizioni particolari per il passaggio a TÜV Italia. La prima visita è considerata una verifica iniziale.

16. RISERVATEZZA

Vale quanto descritto nel paragrafo 16 del Regolamento Generale RGFG.

17. RICORSI (O APPELLI)

Vale quanto descritto nel paragrafo 17 del Regolamento Generale RGFG.

18. RECLAMI NEI CONFRONTI DI TÜV ITALIA

Vale quanto descritto nel paragrafo 18 del Regolamento Generale RGFG.

19. CONTENZIOSI

Qualora venga avviato un contenzioso con TÜV Italia srl il foro competente è quello di Milano.

20. SCADENZE (MESE DI AGOSTO)

Non si applica quanto definito al paragrafo 20 del Regolamento Generale RGFG.

21. TARIFFARIO BRC

Vale quanto descritto nel paragrafo 21 del Regolamento Generale RGFG.

Inoltre, in aggiunta al normale tariffario TÜV Italia, per la certificazione BRC è prevista l'applicazione di un canone annuo pari a 75 Sterline a prescindere dai risultati delle verifiche ispettive.

Tale importo viene corrisposto da TÜV Italia in nome e per conto dell'Organizzazione al British Retail Consortium per la gestione delle attività legate alla BRC Global Standards Directory.

TÜV Italia non è autorizzata a rilasciare i documenti definiti di certificazione (es. rapporto finale o certificato) prima del pagamento del suddetto canone annuo.

22. FATTURAZIONE

Vale quanto descritto nel paragrafo 22 del Regolamento Generale RGFG.